



Città di Avigliana

REGOLAMENTO POLIZIA URBANA: DISPOSIZIONI SULLA BALNEAZIONE E SULLA NAVIGAZIONE

ART. 32 BALNEAZIONE

1. La balneazione sul Lago Grande è regolamentata con apposita ordinanza del Sindaco in seguito all'emissione da parte della Regione Piemonte del "Decreto per l'individuazione delle zone utilizzabili e non utilizzabili ai fini balneari";
2. La balneazione è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba.
3. La balneazione sul lago Piccolo è vietata

Art. 32 BIS ATTIVITA' SUBACQUEA

1. Le immersioni si possono praticare solo sul Lago Grande da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto secondo le norme e le regole di sicurezza vigenti che normano tale attività.
2. E' vietato praticare immersioni: a) nelle zone mantenute a canneto e nelle zone di protezione naturalistica ed ambientale e nei siti di riproduzione dell'avifauna e dell'ittiofauna;
3. Il divieto di cui al comma precedente, non si applica:
 - in caso di soccorso
 - per esigenze di monitoraggi o ricerche scientifiche debitamente autorizzate dall'Ente Parco
 - nell'esercizio dei compiti propri di Protezione ambientale o della Protezione civile e nelle relative attività di esercitazione

ART. 34 NAVIGAZIONE FLUVIALE E LACUALE

1. Sui fiumi comunali e sul Lago Piccolo è vietata la navigazione.
2. Sul bacino lacustre del Lago Grande sono consentite tutte le attività previste dal Regolamento di Navigazione sulle Acque dei Laghi di Avigliana del 30.03.1983 dell'Ente Parco Naturale dei Laghi di Avigliana.

DISPOSIZIONI SUI PERCORSI LUNGO I LAGHI

ART. 35 DISCIPLINA DEL PERCORSO LUNGO IL LAGO GRANDE

1. l'utilizzo della pista è riservato ai pedoni con eventuali biciclette purché a mano. Il

Comune declina ogni responsabilità derivante dall'uso improprio della pista.

2. la gestione della pista è effettuata direttamente dal Comune oppure, in forma delegata, dall'Ente Parco, da Associazioni sportive nautiche, dagli operatori commerciali o associazioni onlus. Essa potrà anche essere parzializzata per tratte individuali e riconoscibili;

3. la responsabilità dei gestori in via principale sarà limitata a :

- garantire l'apertura e chiusura dei cancelli
- effettuare la pulizia e la manutenzione ordinaria delle tratte assegnate
- individuare eventuali situazioni di rischio comunicandole immediatamente al Comune.

4. Ai gestori commerciali sarà consentito l'utilizzo in comodato delle tratte della pista a loro assegnate anche fuori dall'orario normale tramite accesso diretto dall'esercizio commerciale; tale estensione dell'orario di utilizzo non dovrà andare oltre l'orario di chiusura dell'esercizio commerciale stesso.

I gestori commerciali dovranno provvedere all'apertura e chiusura dei cancelli assegnati per competenza, al mantenimento decoroso del percorso (pulizia, svuotamento cestini, taglio del verde, asportazione dei detriti di battigia e di risacca), all'individuazione di situazioni di rischio da segnalare tempestivamente al Comune. Gli orari e modalità di utilizzo dovranno essere disciplinati con specifiche scritture private.

In caso di mancato accordo per l'utilizzo in comodato della tratta assegnata oltre il normale orario di utilizzo, il diritto di accesso diretto dovrà conformarsi a specifica autorizzazione comunale per l'installazione dei cancelli previo corrispettivo annuo da determinarsi su base annuale e da versarsi al Comune.

Potrà essere individuata e definita diversa forma gestionale attraverso iniziative di finanza di progetto attraverso attività di "buona pratica" per profili connessi alla manutenzione del verde, alla rinaturalizzazione idrobiologia, all'innovazione della fruibilità ambientale, turistica e di immagine.

5. L'accesso pedonale è consentito tutti i giorni, fatte salve eventuali limitazioni imposte dal Comune, anche in accordo con l'Ente Parco, in casi di necessità ed urgenza e/o manutenzione.

L'orario di fruizione è regolato da specifico provvedimento del Sindaco. Delle suddette limitazioni all'accesso è data in ogni caso adeguata informazione.

6. La pista e i pontili sono sottoposti a vigilanza da parte dei soggetti di cui all'art. 5 del presente Regolamento tramite il sistema di informazioni visive, consigli diretti, prescrizioni e divieti, azioni di controllo dei flussi, al fine di evitare ogni possibile rischio di caduta, condizioni di sovraccarico, azioni di molestia e disturbo tenendo conto dei seguenti elementi di attenzione:

- divieto di massimo assembramento in punti concentrati (distanza media tra utenza mt, 1,5),
- divieto di utilizzo in presenza di forte vento o forti precipitazioni atmosferiche

- obbligo di rispettare la capienza massima di 100 persone sul pontile grande e di 30 sul pontile piccolo
- obbligo di accompagnamento per mano e di vigilanza dei bambini sotto i 12 anni
- l'uso del pontile è sconsigliato a chi soffre mal di mare per il naturale "effetto barca";

7. Lungo il percorso della pista sono vietati:

- i tuffi;
- l'avvicinamento alla battigia (limite di sicurezza da avvicinamento 0,50 m dall'argine) salvo che per le operazioni di sport nautico;
- le molestie, i rumori, l'accensione di fuochi e comportamenti che possano provocare cadute accidentali nel lago, danneggiamenti, usi impropri alle strutture ed alle dotazioni di sicurezza;
- l'abbandono di rifiuti di ogni tipo, compresi i mozziconi di sigari e sigarette;
- l'esercizio della pesca sui pontili;
- relativamente alla conduzione di cani vige l'obbligo di tenere i medesimi al guinzaglio, con Kit al seguito per l'immediata asportazione delle deiezioni;
- andare in bicicletta, se non condotta a mano;
- eseguire attività assimilabili alla guerra simulata;
- l'uso di apparecchi radio, televisivi, di lettori e riproduttori audio e video e di altre fonti di rumore o sonore, che deve avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale, alle persone ed alla vita degli animali. È sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso, attività e manifestazioni autorizzate.

ART. 36 DISCIPLINA DEL PERCORSO LUNGO LAGO PICCOLO

1. La gestione della pista potrà essere effettuata direttamente dal Comune oppure delegando l'Ente Parco dei Laghi, gli operatori commerciali o le associazioni. Essa potrà quindi essere parzializzata per tratte individuali e riconoscibili;
2. All'Ente Parco sono riconosciuti e richiesti interventi di straordinaria manutenzione quali la piantumazione di siepi, migliorie del fondo ecc. a condizione che essi siano mantenuti in efficienza dal parco stesso tramite intese dirette semplificate.
3. È vietato il parcheggio sulla pista.

ART. 46 PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E SINANTROPA

1. Fermo restando quanto disposto dall'art.15, lett.b) del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.

2. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta ed il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.
4. È vietato somministrare alimenti a colombi e piccioni.

REGOLAMENTO POLIZIA RURALE

ART. 7 - PASCOLO DEGLI ANIMALI. MODALITÀ

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace e in numero tale da impedire sbandamenti o fughe che possano cagionare danni alle colture, molestia ai passanti o intralcio al traffico.
2. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi.
3. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario e/o del conduttore.
4. Il pascolo e la sosta del bestiame sono vietati nelle vie, nelle piazze e nell'ambito del centro abitato.
- 4 bis. È facoltà dell'Ente Parco stabilire eventuali limiti di pascolo al fine di tutelare la vegetazione rupicola, delle vallette nivali o di altri contesti di rilevanza conservazionistica.
5. A meno che il proprietario e/o conduttore del fondo o un suo rappresentante sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.
6. È vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorte lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96.
quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere; b) Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque; c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di
7. Per quanto riguarda il pascolo in quelle aree che ricadono nella definizione di bosco, occorre

rispettare quanto indicato all'art. 45 del "Regolamento Forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) ".

8. I cani utilizzati per le attività di pastorizia possono essere lasciati liberi solamente durante lo svolgimento di tale attività; diversamente devono essere custoditi con le modalità di cui al vigente regolamento comunale recante criteri per la tutela ed il benessere degli animali.

ART. 62 FLORA SPONTANEA E PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

1. Per quanto riguarda la flora spontanea, la raccolta dei prodotti del sottobosco, si fa riferimento alla Legge Regionale 02.11.1982 n. 32 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale".

2. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea, arbustiva ed arborea sono vietati. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alla attività agricole e selvicolturali ed alla manutenzione ordinaria di sentieri e strade e la raccolta delle specie commestibili più comunemente consumate non soggette a specifiche norme di protezione;

3. È vietata la raccolta di piante officinali sia ad uso personale che professionale. La coltivazione di piante officinali è consentita previa valutazione di incidenza, o previa autorizzazione dell'ente gestore, qualora quest'ultimo, nel caso specifico, non ritenga necessaria la valutazione di incidenza.

Art. 80 - FUNGHI E TARTUFI

1. La raccolta, la commercializzazione, l'asportazione e la detenzione dei funghi epigei ed ipogei e degli altri prodotti del sottobosco, anche non commestibili, sono regolati dal D.P.R. 14/07/1995 n: 376, dalla L.R. 02/11/1982 n. 32 e s.m.i., salvo specifiche limitazioni previste dal piano naturalistico o di gestione all'interno dei Siti della Rete Natura 2000.

2. La raccolta e la commercializzazione dei tartufi sono regolate dalla Legge Regionale 12.03.2002 n. 10.

2) Di dare atto che il Regolamento, così come modificato ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, è soggetto a duplice pubblicazione: all'Albo Pretorio virtuale on line per giorni 15, dopo l'adozione della deliberazione ex art. 124 c.1 del TUEL 267/2000, e per ulteriori giorni 15 successivi per l'entrata in vigore, ai sensi dell'art. 83 dello Statuto, in base al quale i Regolamenti entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di ripubblicazione.

REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Art. 7 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro

progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 7 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 7 BIS: **TUTELA E GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA**

1. Per la tutela e la gestione della fauna selvatica omeoterma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 e 33 della l.r. 19/2009 nonché quelle contenute nelle MCSS.
2. È vietato raccogliere animali selvatici compresi i loro piccoli fatte salve le attività scientifiche autorizzate dall'Ente Parco e degli altri soggetti preposti al rilascio delle specifiche autorizzazioni.
3. È vietato raccogliere spoglie e parti di animali selvatici, ivi compresi i palchi, le corna ed i crani, rinvenuti sul territorio dell'Ente Parco.

ART. 7 TER: **TUTELA E GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA NON OMEOTERMA**

1. Il presente articolo disciplina la tutela e la gestione di specie della fauna selvatica non omeoterma (rettili, anfibi e invertebrati).
2. Per la tutela e la gestione della fauna selvatica non omeoterma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 e 33 della l.r. 19/2009 nonché quelle contenute nelle MCSS.
3. La raccolta, il danneggiamento e l'uccisione di specie di fauna selvatica non omeoterma sono vietati fatto salvo il caso fortuito o di necessità.
4. Il divieto di danneggiamento e di uccisione di cui al precedente comma 3 non si applica nel caso

di operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, nella applicazione di norme di polizia veterinaria, fitopatologia, sanitaria, igienica e forestale.

5. L'Ente Parco con specifico provvedimento può individuare specie di elevato valore conservazionistico presenti sul territorio e meritevoli di particolare tutela.

6. Sono ammessi interventi di cattura, di raccolta, di immissione e di prelievo di specie della fauna selvatica non omeoterma se finalizzati allo studio, alla conservazione e al ripristino dell'equilibrio faunistico e ambientale, sulla base di provvedimenti adottati dai soggetti competenti e comunque autorizzati dall'Ente.

7. È ammesso l'allevamento di fauna selvatica non omeoterma per scopi alimentari o di ripopolamento previa autorizzazione dell'Ente Parco.